

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disciplina in materia di federalismo municipale" ha:

- Introdotta la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali della località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- Previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- Disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo articolo 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto l'articolo 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.LGs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento unico di programmazione 2020/2022;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 in data 11 novembre 2019 e presentato ai consiglieri comunali in data 12 novembre 2019 prot. 19039;

Richiamata la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1007 del 2 luglio 2018 con la quale il Comune di Bentivoglio è stato inserito nell'elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per l'organizzazione e realizzazione di eventi culturali e conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Ritenuto pertanto al fine di mantenere i livelli di manutenzione e l'erogazione di servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali, sentite ed informate le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

Preso atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 16 dicembre 2019;

Acquisito il parere dell'organo di revisione dell'Ente in ottemperanza all'articolo 239 comma 1 lettera b) numero 7 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile ai sensi dell'articolo 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

- 1) di istituire, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, nel Comune di Bentivoglio l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno;
- 2) di approvare pertanto il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno si applicherà a partire dal 1 luglio 2020;

- 4) di dare atto che l'imposta di soggiorno, così come per le altre entrate comunali, la riscossione coattiva possa essere effettuata sia tramite ruolo a cura del Concessionario Nazionale della Riscossione (AdER), sia tramite ingiunzione fiscale diretta o a cura del concessionario ex art. 53 D.Lgs. n. 446/1997

- 5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per procedere con l'iter d'approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.